

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"IRAN HUMAN RIGHTS ITALIA O.N.L.U.S."

DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata "IRAN HUMAN RIGHTS ITALIA O.N.L.U.S.", la quale persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'associazione opera in stretto coordinamento con la sede centrale di Iran Human Rights in Oslo. L'associazione è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere e svolge la propria attività prescindendo da ogni tendenza a loro propria.

SEDE

Articolo 2

L'associazione ha sede in Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere trasferita anche all'estero, e potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero.

DURATA

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento anticipato per

delibera dell'Assemblea straordinaria.

DISCIPLINA

Articolo 4

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea degli associati. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

OGGETTO

Articolo 5

L'associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione persegue l'obbiettivo del rispetto, in Iran, dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e dai successivi trattati e atti di diritto internazionale.

L'associazione denuncia le violazioni in Iran dei diritti umani sopra descritti e svolge azioni in favore dei cittadini di nazionalità iraniana o residenti in Iran, i cui diritti umani sopra descritti siano violati o rischino di essere violati.

L'associazione persegue i propri fini statutari mediante eventi culturali e artistici, appelli e petizioni, incontri, seminari, attività di lobbying, manifestazioni, conferenze stampa e iniziative editoriali.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'associazione promuove la cultura dei diritti umani, della tolleranza, dell'uguaglianza e del rispetto reciproco.

ASSOCIATI

Articolo 6

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come associati/e sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo. Nella domanda dovranno essere specificati nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del/della richiedente, il/la quale dovrà dichiarare di accettare lo statuto della associazione in vigore e di impegnarsi a rispettarlo.

Gli/Le associati/e possono essere: gli/le associati/e fondatori/trici, quelli/e ordinari/e e quelli/e benefattori/trici.

Sono associati/e fondatori/trici le persone fisiche che avranno firmato l'atto costitutivo e che avranno inviato domanda di adesione all'associazione entro il 18

giugno 2011.

Sono associati/e di diritto quelli/e eletti/e dall'Assemblea ad integrazione del numero originale degli/delle associati/e fondatori/trici.

Sono associati/e ordinari/e le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

Sono associati/e benefattori/trici quelli/e che versano una quota associativa pari almeno al triplo della quota ordinaria.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e dà diritto di voto nell'assemblea, secondo quanto specificato nel presente statuto.

Articolo 7

Gli/Le associati/e sono tenuti/e ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 8

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Recesso: ogni associato/a può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata rimanendo fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione per iscritto degli addebiti, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'associato/a interessato/a può presentare un proprio scritto difensivo entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Contro il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo l'espulso può proporre, entro 10 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, ricorso scritto alla Assemblea degli associati, che decide alla prima riunione utile.

Gli/Le associati/e che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La posizione di associato/a non è trasmissibile a terzi nè per atto inter vivos nè mortis causa, e non è suscettibile di rivalutazione.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 9

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati e non, enti pubblici o enti privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- f) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni e legati.

Sia durante la vita dell'associazione, sia dopo il suo scioglimento, i/le singoli/e associati/e non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

I versamenti, a qualsiasi titolo effettuati, saranno comunque a fondo perduto, senza alcun obbligo di restituzione da parte dell'associazione, anche in seguito a scioglimento della stessa o in caso di scioglimento, per qualsiasi motivo, del rapporto associativo relativo al singolo associato.

Qualsiasi attività sarà pertanto portata a nuovo, capitalizzata e utilizzata per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli/delle associati/e,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il/la Presidente
- d) i Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEGLI/DELLE ASSOCIATI/E

Articolo 11

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli/delle associati/e e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'assemblea ha il compito:

- a) di eleggere il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero

dei componenti;

b) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 12

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli/delle associati/e.

La convocazione è fatta dal/dalla Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso/a a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli/alle associati/e o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica entro il termine di otto giorni prima della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione non prima delle ventiquattro ore successive a quella prima convocazione.

Articolo 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli/le Associati/e in regola con il versamento della quota sociale. Essi/e possono farsi rappresentare da altro/a associato/a mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'assemblea in prima convocazione è considerata validamente costituita dalla partecipazione, anche per delega, della metà più uno degli/delle Associati/e.

L'assemblea in seconda convocazione si considera validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle associati/e intervenuti/e.

Spetta al/alla Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 14

Ogni associato/a ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli/delle Associati/e.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli/delle associati/e intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto dalla disciplina tempo per tempo in vigore, occorre il voto favorevole di almeno l'ottanta per cento degli/delle associati/e aventi diritto al voto sia in

prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o in sua assenza dal/dalla vicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/dalla segretario/a dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal/dalla segretario/a, e firmati dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a stesso/a.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli/le associati/e sia dissenzienti che assenti.

Ogni associato/a ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal/dalla segretario/a e sottoscritto dal/dalla Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, e non superiore a undici, incluso il/la Presidente, il/la vicePresidente, il/la Portavoce, il/la tesoriere e il/la segretario/a.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari

per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dagli/dalle associati/e.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno/a o più consiglieri/e lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il/la Presidente, vicePresidente, il/la Portavoce, il/la tesoriere e il/la segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno/a o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato/a o gli/le associati/e che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i/le nuovi/e consiglieri/e scadono insieme a quelli che sono in carica

all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri/e in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del/della Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal/dalla Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal/dalla vicePresidente o in assenza di quest'ultimo/a da altro/a membro del Consiglio più anziano/a per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario/a sono svolte dal/dalla segretario/a dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la

riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a.

Articolo 20

Al/alla tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal/dalla segretario.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il/La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli/delle associati/e.

Il/La Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Al/Alla Presidente potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il

Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del/della Presidente lo stesso e' sostituito dal/dalla vicePresidente.

PORTAVOCE

Articolo 22

Il/La Portavoce è eletto/a dal consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il/La Portavoce affianca e coadiuva il/la Presidente con particolare riferimento ai rapporti con gli organi di informazione.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 23

L'assemblea elegge uno o più Revisori dei Conti, in numero massimo di tre, cui demandare, nelle forme e nei limiti d'uso la vigilanza sulla gestione amministrativa dell'associazione e la relazione da sottoporre all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I/Le Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti tra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 25

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli/le associati/e, ma sarà interamente devoluto per fini di utilità sociale, e comunque in conformità a quanto disposto dalla disciplina in materia di Onlus tempo per tempo vigente.

NORME FINALI

Articolo 26

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle leggi dell'ordinamento nazionale ed internazionale.

NORMA TRANSITORIA

Fino allo svolgimento della prima Assemblea, da convocarsi entro e non oltre sei mesi dalla costituzione dell'associazione, i/le soci/e fondatori/trici costituiscono il Consiglio Direttivo, che procede alla nomina delle cariche previste dall'art. 16 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo e le cariche da tale organismo nominate decadono all'inizio della prima Assemblea dell'associazione.